



COMUNE DI FOBELLO
PROVINCIA DI VERCELLI



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

OGGETTO:

Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2016

L'anno duemilasedici addi trenta del mese di aprile alle ore nove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LOCATELLI GIANLUIGI - Presidente	Sì
2. FALCIONE ROBERTO - Consigliere	Sì
3. BISCARDINI SABRINA - Consigliere	Sì
4. PATACCIA UGO - Consigliere	Sì
5. MANIO RENATO - Consigliere	Sì
6. GALLIZIA VALTER - Consigliere	Sì
7. GIACOBINI BRUNO - Consigliere	Sì
8. FALCIONE VALERIO - Consigliere	Sì
9. DEBERNARDI DINA - Consigliere	Sì
10. SPANNA CARLO - Consigliere	Sì
11. PESCE CLAUDIO - Consigliere	Sì
12.	
13.	
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. CARUSO Dr. Nicola, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCATELLI Gianluigi – Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 15.09.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
- con deliberazione consiliare n. 19 del 25.07.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 29 del 15.09.2014 e n. 19 del 25.07.2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,1%;
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
- altri immobili: aliquota dello 0,1%;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che, al fine di assicurare in parte la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili, si rende necessario fissare per l'anno 2016 le seguenti aliquote TASI, nei limiti di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 :

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota ordinaria	0,1%
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,0%

Ritenuto di fissare in € 5,00= l'importo minimo annuo al di sotto del quale la tassa non è dovuta;

Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno parzialmente la copertura di parte delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di previsione 2016, per i seguenti importi:

Illuminazione pubblica:	€ 15.000,00
Pubblica sicurezza e vigilanza:	€ 0,00
Manutenzione strade, viabilità e servizi ambientali:	€ 31.130,00
Servizio socio assistenziali	€ 7.000,00
Servizi cimiteriali	€ 0,00
Totale	€ 53.130,00

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 in data 15 settembre 2014;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;


PROPONE

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
 - altri immobili: aliquota 0,1%;
- 3) di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
 - 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
 - 5) di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;
 - 6) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

IL SINDACO

F.to Gianluigi Locatelli



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Gianluigi Locatelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Nicola Caruso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D.Lgs 267/00)

Registro di Pubbl. n. 72

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 09/05/2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 09/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Nicola Caruso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00.

Li 30-apr-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Nicola Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

li, - 9 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE